

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2274 del 28 settembre 2010

Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto.

[Agricoltura]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Indicazioni operative ai Comuni, al fine di agevolare l'attività di analisi del territorio agricolo e delle risorse in esso presenti, nonché le conseguenti valutazioni alla base dei nuovi strumenti di programmazione del territorio.

Il Vicepresidente Marino Zorzato di concerto con l'Assessore all'agricoltura Franco Manzato riferisce quanto segue.

Il paesaggio agrario del Veneto è frutto della capacità dell'uomo di interpretare abilmente le vocazioni del territorio, sviluppando con il proprio lavoro ordinamenti e insediamenti agrari costituisce un ambito di interesse storico-culturale da conservare, tutelare e valorizzare: ne sono testimonianza le antiche organizzazioni fondiarie e l'armonioso contesto di segni e di tipologie insediative rurali espressi nel corso dei secoli.

Nel nostro territorio concorrono nel caratterizzare il paesaggio agrario anche numerose testimonianze di un'architettura rurale tradizionale, di rilevante interesse storico e archeologico, frutto della stretta relazione tra l'attività dell'imprenditore agricolo e l'ambiente; tale interazione tra uomo e territorio esprime una serie di valori culturali legati non solo alle tradizioni agricole locali, ma anche e soprattutto alle tecniche architettoniche e costruttive dei secoli scorsi. Tale patrimonio edilizio costituisce altresì, sia per il consistente numero di edifici che per la molteplicità di forme, un'importante risorsa dell'azienda agricola che se ne avvale per fini residenziali, produttivi e per le attività di servizio contemplate dall'articolo 2135 del Codice Civile, come novellato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57".

Peraltro, anche il Legislatore nazionale con la legge 24 dicembre 2003, n.378, "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", ha inteso salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, quali gli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali realizzati tra il XIII e il XIX secolo.

In particolare, l'art. 2, comma 1, della norma sopra richiamata, prevede che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie, individuino gli insediamenti di architettura rurale e provvedano al loro eventuale recupero, riqualificazione e valorizzazione, sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale.

In proposito deve essere evidenziato che la Giunta regionale, con deliberazione 15 novembre 2005, n. 3411, al fine di fornire concreta applicazione agli artt. 38 "Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico" e 39 "Recupero del patrimonio edilizio rurale" della legge regionale n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", in armonia con quanto previsto dalla citata legge nazionale n. 378/2003, ha individuato le linee di indirizzo per il finanziamento delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati.

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio", pubblicata sul BUR n. 45 del 27 aprile 2004, ha significativamente mutato l'impostazione tradizionale del governo del territorio disciplinata dalla previgente legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, attribuendo nuove e rilevanti competenze alle Province e ai Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà costituzionalmente garantiti a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, approvata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e definendo un nuovo e diverso ruolo della Regione.

La citata legge regionale n. 11/2004 ha previsto, all'art. 50, l'adozione da parte della Giunta regionale di appositi "atti di indirizzo", relativi ai seguenti ambiti:

a) specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati di cui agli articoli 13, 17 e 22, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici generali su base cartografica da parte dei comuni;

- b) criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- c) la metodologia per il calcolo, nel piano di assetto del territorio (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola definendo, con riferimento ai singoli contesti territoriali, la media regionale del rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC);
- d) le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole;
- e) i criteri per una omogenea elaborazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi;
- g) le specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto;
- h) la definizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Inoltre che, per quanto attiene i contenuti essenziali e le specifiche tecniche di cui alle precedenti lettere f) e g), gli Atti di indirizzo approvati con la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178, hanno individuato i criteri e le metodologie per consentire la redazione dei Piani di assetto del territorio e dei Piani degli interventi.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2009, n. 3811, è stato fornito l'elenco completo delle materie e delle fonti informative e sono state integrate le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati, nonché i contenuti essenziali del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche del piano di assetto del territorio, al fine di adottare un sistema informativo territoriale unificato e accessibile e, conseguentemente, poter disporre di elementi conoscitivi raffrontabili.

Più specificatamente il quadro conoscitivo è costituito dal complesso delle informazioni necessarie che consentono una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano; infatti, tale quadro rappresenta il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità; l'articolazione del quadro conoscitivo deve illustrare, in modo sintetico ma esaustivo, tutte le informazioni principali relative alle condizioni naturali e ambientali del territorio, del sistema insediativo e infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e delle problematiche economiche e sociali.

La messa a punto del quadro conoscitivo e l'elaborazione dei dati raccolti richiede una metodologia uniforme che dia garanzia alle scelte urbanistiche che devono essere assunte nei diversi contesti che caratterizzano le realtà territoriali venete. In sede di applicazione dei criteri, delle metodologie e delle specifiche di cui sopra è emersa l'opportunità di dettare linee guida operative, al fine di agevolare l'attività di analisi del territorio e delle risorse in esso presenti, nonché le conseguenti valutazioni alla base degli strumenti di programmazione del territorio; tale documento deve illustrare la sequenza delle operazioni e delle elaborazioni che portano alle scelte territoriali di progetto, nonché alla loro rappresentazione, con particolare cura all'analisi delle zone agricole e ai rapporti tra queste, l'edificato e le altre destinazioni urbanistiche del territorio.

Le indicazioni operative devono tenere conto degli obiettivi specifici del PAT, come evidenziato negli Atti di indirizzo sopra citati, nonché negli articoli di legge:

- tutelare le identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici;
- tutelare il paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- preservare i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, limitandone il consumo;
- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull'impiego di tecnologie non inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili;
- promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari;
- individuare le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le peculiarità forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ittigenico, ecc.;
- precisare la suddivisione in ambiti del territorio agricolo, in funzione delle vocazioni colturali e delle caratteristiche locali;
- stabilire i limiti per gli interventi di: miglioramento fondiario, riconversione colturale, attività agro-produttive non funzionali al fondo, infrastrutturazione del territorio rurale;
- individuare gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;

- individuare le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli con valore storico-ambientale.

Pertanto, i nuovi strumenti di pianificazione devono concorrere ad integrare il paesaggio nella pianificazione urbanistica, adottando misure specifiche finalizzate a tutelarne anche i caratteri fisico-morfologici, vegetazionali e ecologico-naturalistici, insediativi e culturali.

Il territorio rurale, più di altre parti del territorio, si caratterizza per l'interazione dei fattori naturali e umani, ed il relativo paesaggio rappresenta una componente essenziale del contesto e della qualità della vita della popolazione rurale, espressione della diversità del patrimonio naturale e culturale, nonché fondamento della propria identità. In tale ottica, anche l'intero patrimonio locale di architettura rurale, costituito sia dai beni immobili con valore culturale e paesaggistico, che da altri edifici e manufatti rurali con valore storico, testimoniale ed ambientale, costituisce parte integrante del paesaggio rurale, in quanto espressione materiale e culturale della presenza antropica nel territorio agricolo.

Il PAT, dopo aver svolto accurate analisi conoscitive e valutazioni sul paesaggio locale, dovrà indicare le azioni di salvaguardia finalizzate alla conservazione e al mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio rurale; inoltre, dovrà individuare le risorse e le emergenze, dell'architettura rurale ai fini della loro tutela e valorizzazione.

A tal fine, l'**Allegato A** al presente provvedimento, "Linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto", del quale si propone l'approvazione, dopo aver fornito un inquadramento generale della legislazione di settore sia a livello nazionale che regionale, illustra gli obiettivi e le disposizioni della legge regionale di governo del territorio in materia di territorio agricolo, paesaggio e architettura rurale, e fornisce un metodo di lettura e di applicazione dei citati Atti di indirizzo, nonché la selezione delle risorse informative interessate, sia per la formazione del quadro conoscitivo, che per lo sviluppo delle scelte progettuali, finalizzate alla tutela degli edifici di interesse storico-ambientale.

Completa il documento il quadro generale delle tipologie di architettura rurale storicamente rinvenibili nel territorio veneto, al fine di facilitare l'individuazione e la classificazione degli edifici con "valore storico-ambientale" localizzati nel territorio agricolo dei comuni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 38 "Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico - archeologico" e art. 39 "Recupero del patrimonio edilizio rurale";

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale";

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005 "Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio";]

delibera

1. di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse che si intendono integralmente recepite, l'**Allegato A** al presente provvedimento, che individua le "Linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto".